



# COMUNE DI PADRU



## Piano di Classificazione Acustica Art.6, comma 1, legge quadro n.447/1995 **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO ACUSTICO**

<i>Documento</i> <b>DOC 02</b>	<i>Titolo</i> <i>Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Acustico</i>
<i>L'Amministrazione Comunale</i>	
<i>Il Sindaco</i>	<i>Il Capo Ufficio Tecnico</i>
<i>Il Coordinatore de Piano Urbanistico Comunale</i>	
<i>Il Tecnico Competente</i>	<i>Ing. Roberto Lassandro</i>
<i>Gruppo di Lavoro</i>	 <i>Francesco Bistrussu, Silvia Contini, Rosalia Dore (Tirocinante TCA)</i>

*Cagliari 26 Luglio 2012 rev.0*

## Indice:

<b>CAPO I. GENERALITÀ</b> .....	4
Art.1 Oggetto .....	4
Art.2 Campo di applicazione .....	4
Art.3 Competenze Comunali.....	4
Art.4 Definizioni .....	5
Art.5 Riferimenti normativi .....	7
<b>CAPO II. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</b> .....	10
Art.6 Zone Omogenee.....	10
Art.7 Zone particolari.....	12
Art.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto .....	12
Art.9 Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.....	15
Art.10 Aree di cava .....	17
Art.11 Discariche .....	18
Art.12 Valori limite.....	18
<b>CAPO III. SORGENTI SONORE - PRESCRIZIONI</b> .....	22
Art.13 Sorgenti sonore generiche.....	22
Art.14 Impianti a ciclo produttivo continuo.....	22
Art.15 Infrastrutture di trasporto .....	23
Art.16 Sistemi di allarme .....	23
Art.17 Cantieri edili .....	23
Art.18 Sorgenti sonore interne ad edifici .....	27
Art.19 Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde pubblico e privato –attività di igiene del suolo .....	27
Art.20 Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la..... diffusione musicale - Dehors .....	29
Art.21 Controlli e misure .....	30
Art.22 Gestione del territorio – Aree con differente classificazione acustica .....	30
Art.23 Gestione del territorio – Fasce cuscinetto.....	31
<b>CAPO IV. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA</b> .....	33
Art.24 Generalità.....	33
Art.25 Procedura di autorizzazione.....	33
Art.26 Autorizzazione in deroga: richiesta .....	35
Art.27 Deroghe speciali per Attività Agricole .....	36
Art.28 Deroghe speciali per Grandi Opere .....	36
Art.29 Autorizzazione in deroga: rilascio .....	36
<b>CAPO V. AUTORIZZAZIONI, PERMESSI DI COSTRUIRE, PIANI DI SVILUPPO TERRITORIALE, S.U.E.</b> .....	38
Art.30 Valutazioni di impatto acustico ambientale (V.I.A.A.).....	39
Art.31 Valutazioni di clima acustico (V.C.A.) .....	42
Art.32 Certificato di abitabilità/agibilità degli edifici.....	44
Art.33 Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici .....	48
Art.34 Modalità di presentazione della documentazione e controllo.....	49
<b>CAPO VI. PIANI DI RISANAMENTO</b> .....	51
Art.35 Piani di Risanamento Acustico delle Imprese .....	51
Art.36 Piani di Risanamento Acustico Comunali .....	54

Art.37	Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale .....	55	
<b>CAPO VII. VARIANTI AL P.R.G., REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</b>			
Art.38	Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica .....	56	
<b>CAPO VIII. FUNZIONI, CONTROLLI, SANZIONI .....</b>			<b>58</b>
Art.39	Ordinanze contingibili ed urgenti .....	58	
Art.40	Superamento dei valori limite.....	58	
Art.41	Attività temporanee .....	58	
Art.42	Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche .....	59	
Art.43	Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici .....	60	
<b>CAPO IX. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....</b>			<b>61</b>
Art.44	Aggiornamento della classificazione acustica .....	61	
<b>CAPO X. NORMA TRANSITORIA .....</b>			<b>62</b>
Art.45	Adozione del Piano di Classificazione Acustica .....	62	
<b>CAPO XI. ALLEGATI .....</b>			<b>63</b>
Modulo A: .....			63
Autorizzazione in deroga per manifestazioni o attività temporanee rumorose .....			63
Modulo B:.....			63
Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici degli edifici .....			63
Modulo C:.....			63
Valutazione di impatto acustico ambientale.....			63

## **CAPO I. GENERALITÀ**

### **Art.1**

#### **Oggetto**

Il presente documento completa la documentazione relativa al piano di classificazione acustica, richiamando quanto regolamentato dalla normativa nazionale e regionale in ambito acustico ambientale, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.

Per argomenti non trattati nel presente documento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore ed alle disposizioni degli strumenti urbanistici fra cui, primo per importanza, il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.).

### **Art.2**

#### **Campo di applicazione**

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art.2 della legge quadro, *“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”*.

Sono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali vige la normativa di cui al decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore esterne ai locali ove hanno luogo le attività produttive.

Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro n.447, relativi decreti attuativi e Direttiva Regionale (D.R.) n. 62/9 in data 14/11/2008.

### **Art.3**

#### **Competenze Comunali**

Ai sensi della Legge Quadro n.447/95 e della D.R. Regione Sardegna n. 62/9 sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:

- a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;

- c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- f. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- g. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- h. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- i. controllo sull'osservanza:
  - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
  - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
  - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
  - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

## **Art.4**

### **Definizioni**

- **Accostamento critico:** l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).
- **Accostamenti critici rimossi:** accostamenti critici che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.
- **Accostamenti critici residui:** accostamenti critici che non è stato possibile eliminare con l'omogeneizzazione o con l'inserimento di fasce cuscinetto.

- **Area di studio:** l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue: *“L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 “Valori limite delle sorgenti sonore” e risulti inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria.”*
- **Aree a superficie ridotta:** aree con superficie inferiore a  $10.000 \div 12.000 \text{ m}^2$  e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.
- **Area Territorialmente Omogenea (A.T.O.):** parte di territorio comunale con caratteristiche acustiche omogenee individuato ai fini della procedura di classificazione acustica e costituito dall'unione di più U.A.O.
- **Clima Acustico:** le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
- **Fascia “Cuscinetto”:** parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 30 m.
- **Impatto acustico:** alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro.
- **Piano di Classificazione Acustica (PCA):** il prodotto finale dell'attività di suddivisione acustica del territorio in zone acustiche omogenee ai sensi della Parte I della D.R. 62/9.
- **Ricettore:** qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.
- **Tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della L. 447/95 ed il cui riconoscimento avviene sulla base dei requisiti specificati dalla Parte VIII della D.R. 62/9.

- **Unità Acusticamente Omogenea (U.A.O):** parte di territorio comunale con caratteristiche acustiche omogenee individuato ai fini della procedura di classificazione acustica con riferimento a parametri urbanistici, statistici e geografici. Costituisce l'unità di base su cui viene costruito il Piano di Classificazione Acustica. E' descritta al Punto n.12 della Parte I della D.R. 62/9.

## Art.5

### Riferimenti normativi

Si riporta di seguito la normativa nazionale con i riferimenti alle Direttive europee:

- D.P.C.M. 01 marzo 1991 (*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno - G.U. n. 57 del 08/03/91*).
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico - G.U. n.254 del 30.05.95 - Suppl. ord. n. 125*).
- D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 (*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo - G.U. n. 52 del 04/03/97*).
- D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 (*Metodologia del rumore aeroportuale - G.U. n.267 del 15/11/97*).
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore - G.U. n.280 del 01/12/97*).
- D.P.C.M. 05 dicembre 1997 (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici - G.U. n.297 del 22/12/97*).
- D.P.R. 11 dicembre 1997. n. 496 (*Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili - G.U. n. 20 del 26/01/97*).
- D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico - G.U. n. 76 del 01/04/98*).
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 (*Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" - G.U. n. 120 del 26/05/98*).
- D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 (*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario - G.U. n. 2 del 04/01/99*).

- Legge 09 dicembre 1998, n. 426 (*Nuovi interventi in campo ambientale - G.U. n. 291 del 14/12/98*).
- D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 (*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi - G.U. n. 153 del 02/07/99*).
- D.M. Ambiente 20 maggio 1999 (*Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico - G.U. n. 225 del 24/09/99*).
- D.P.R. 09 novembre 1999, n. 476 (*Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni*).
- D.M. Ambiente 03 dicembre 1999 (*Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti - G.U. n. 289 del 10/12/99*).
- D.M. Ambiente 29 novembre 2000 (*Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore - G.U. n. 285 del 06/12/00*).
- D.P.R. 03 aprile 2001, n. 304 (*Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 - G.U. n. 172 del 26/07/01*).
- D.M. Ambiente 23 novembre 2001 (*Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore - G.U. n. 288 del 12/12/01*).
- D.M. Giustizia 30 maggio 2002 (*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità giudiziaria in materia civile e penale - G.U. n° 182 del 05/08/02*).
- Legge del 13 luglio 2002, n. 179 (*Disposizioni in materia ambientale - G.U. n° 189 del 13/08/02*).
- D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 (*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto - G.U. n° 273 del 21/11/02 - Suppl. ord. n° 214*).
- Legge 31 ottobre 2003, n. 306 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*).

- Legge comunitaria 2003. (G.U. n. 266 del 15/11/03 - Suppl. Ordinario n. 173) - Art. 14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004 (Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale - G.U. n. 84 del 09/04/04).
- D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - G.U. n. 127 del 01/06/04).
- Circolare 6 settembre 2004 - Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio Interpretazione in materia di inquinamento acustico: (criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali - G.U. n. 217 del 15/09/04).
- D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 (Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari - G.U. n. 39 del 17/02/05).
- Deliberazione Regione Sardegna N. 62/9 del 14/11/2008: "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale".
- D.P.R. N. 227 del 19/10/2011: "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
- LEGGE 12 luglio 2011, n. 106: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".

## **CAPO II. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

### **Art.6**

#### **Zone Omogenee**

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Padru ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Per la classificazione del territorio comunale si è fatto riferimento ai *Criteria e linee sull'inquinamento acustico* emanati dalla regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 62/9 del 14/11/2008.

La classificazione acustica è basata sulla divisione del territorio comunale in aree territoriali omogenee corrispondenti alle classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 e di seguito definite:

Tabella 1: *Classi Acustiche*

#### **CLASSE I- Aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. La definizione e ascrizione di porzioni di territorio in tale classe deve essere coerente con l'effettiva conseguibilità dei limiti definiti, eventualmente a seguito dell'attuazione di piani di risanamento.

#### **CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. In questo caso va rispettata la presenza di tre vincoli: assenza di attività industriali, assenza di attività artigianali e presenza di traffico esclusivamente locale.

#### **CLASSE III - Aree di tipo misto**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; aree portuali a carattere turistico. In queste zone il traffico veicolare locale o di attraversamento potrebbe comportare il superamento dei limiti, soprattutto nel periodo notturno. Pertanto, nelle porzioni di territorio acusticamente coinvolte dalle infrastrutture veicolari e marittime, potrebbe rendersi necessaria la predisposizione di piani di risanamento comunale, ove dovranno individuarsi le opportune misure di controllo. Per quanto attiene la presenza di attività produttive artigianali dovrà porsi la massima attenzione all'esercizio notturno, che potrebbe comportare sia il superamento del limite assoluto sia il mancato rispetto del criterio differenziale. In questi casi potranno essere individuati gli opportuni adeguamenti in un piano di risanamento comunale, in cui l'Amministrazione potrà eventualmente ricorrere alla sollecitazione di piani di adeguamento da parte delle imprese.

#### **CLASSE IV - Aree di intensa attività umana**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali a carattere commerciale-industriale, le aree con limitata presenza di piccole industrie. La *"limitata presenza di piccole industrie"* deve essere adeguatamente valutata nelle due aggettivazioni, per non confondere queste aree con quelle ricadenti nelle classi V o VI, che vanno intese differenti dalla IV sotto il profilo acustico, piuttosto che sotto il profilo geometrico o tecnologico.

#### **CLASSE V: Aree prevalentemente industriali**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Appartengono a questa classe le aree di decentramento delle attività produttive, inserite nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) a tutela delle zone più densamente abitate e periferiche. Queste zone confinano frequentemente con aree residenziali più o meno densamente abitate. Andranno attentamente curate le interposizioni di fasce di rispetto, con valori degradanti di 5 dB(A), il cui dimensionamento può avvantaggiarsi della disponibilità di rilievi fonometrici e dell'applicazione di modelli di calcolo.

#### **CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. In queste aree la assenza di insediamenti abitativi non va interpretata alla lettera; si dovrà ammettere infatti la presenza di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia e per esse, allo scopo di proteggere adeguatamente le persone, disporre eventualmente degli interventi di isolamento acustico.

L'assegnazione della classe acustica durante il processo di classificazione avviene in funzione delle succitate caratteristiche, della destinazione d'uso prevista dal PRG, dalle Norme tecniche di attuazione del PUC e da considerazioni di carattere generale urbanistico-ambientali.

Il processo progettuale del piano di classificazione acustica deve seguire regole specifiche indicate nella D.R. 62/9 del 14/11/2008. Deviazioni rispetto a quanto prescritto dalle linee guida devono essere puntualmente giustificate nella relazione tecnico descrittiva accompagnante il Piano di Classificazione Acustica e sono soggette ad approvazione da parte del competente ufficio della Provincia ed al parere dell'ARPAS.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal PUC. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale. In caso di eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale già richiamata, ed al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.). La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su supporto informatico e riprodotta su n. 20 tavole, n. 1 in scala 1:10.000 (tutto il Territorio Comunale) e n. 4 in scala 1:2000 (Centro Urbano di Padru).

## Art.7

### **Zone particolari**

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte. Tali aree sono le seguenti:

- Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
- Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto
- Aree di cava
- Discariche

## Art.8

### **Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto**

Nell'ambito del rumore stradale e ferroviario, assumono particolare rilievo le fasce fiancheggianti le infrastrutture considerate (carreggiate), denominate "*fasce di pertinenza*". Sono aree poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati a seguire.

Tali fasce presentano ampiezze variabili in relazione al genere e alla categoria dell'infrastruttura e per esse vengono stabiliti dei valori limite di immissione riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori limite sono differenziati, oltre che secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

È da precisare che solo al di fuori delle *fasce di pertinenza* il rumore prodotto dalle infrastrutture concorre direttamente al livello di rumore complessivo immesso. Tali *fasce di pertinenza* costituiscono di fatto fasce di esenzione relative alla sola rumorosità prodotta dall'infrastruttura stradale o ferroviaria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona. In considerazione di quanto sopra, gli insediamenti abitativi all'interno delle fasce potranno essere sottoposti ad un livello di rumore aggiuntivo rispetto a quello massimo della zona cui la fascia appartiene.

### **Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali**

Il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) stabilisce all'art. 2, le infrastrutture stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, come segue:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

I valori limite di immissione delle *Strade di nuova realizzazione* nelle relative fasce di pertinenza acustica, distinti per *Scuole, ospedali, case di cura e di riposo* e *Altri Ricettori*, sono fissati dalla Tabella 1 dell'Allegato 1 al D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, quelli delle *Strade esistenti e assimilabili*, sono fissati dalla Tabella 2 dell'Allegato 1 al D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.

All'interno delle fasce di pertinenza l'insieme di tutte le altre sorgenti dovrà, invece, rispettare il limite di zona locale.

*Tabella 2 – Strade di nuova costruzione*  
*Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo D.P.R. 142/2004*

Tipo di strada [codice della Strada]	Ampiezza fascia di pertinenza acustica [m]	Tipologia Ricettori			
		Scuole (*), ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
		Limite Diurno [dBA]	Limite Notturmo [dBA]	Limite Diurno [dBA]	Limite Notturmo [dBA]
A – autostrada	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	40	65	55
	C2	150	40	65	55
D – urbana di scorrimento	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	30	<i>Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati nella Tab. C allegata al D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane</i>			
F – locale	30				

(\*) per le scuole vale solo il limite diurno

Nel caso in cui vengano realizzate nuove strade il Comune dovrà altresì assegnare una categoria fra quelle sopra descritte. Vale dunque la seguente tabella di corrispondenza per i limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza.

*Tabella 3 – Corrispondenze fra classificazione delle infrastrutture stradali e limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza stradale definite dal D.P.R. 142/2004*

Tipo di strada	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo* [dB(A)]		Limiti per altri ricettori* [dB(A)]	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Extraurbane e principali	250	50	40	65	55
Urbana di scorrimento e penetrazione	250	50	40	65	55
	150	50	40	65	55
Interquartiere	100	50	40	65	55
Strade di quartiere	30	50	40	Classe II/III: 60 Classe IV-V-VI: 65	Classe II/III: 50 Classe IV-V-VI: 55
Strade locali	30	50	40	Classe II/III: 60 Classe IV-V-VI: 65	Classe II/III: 50 Classe IV-V-VI: 55

\* I limiti si riferiscono ai valori misurati in facciata dell'edificio secondo D.M. 16/3/1998

### **Fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie**

Allo stato attuale il Comune di Padru non è interessato da reti ferroviarie. Nel caso di future realizzazioni di infrastrutture ferroviarie, le fasce territoriali di pertinenza per le “nuove strutture ferroviarie” sono individuate dall’art. 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

*Tabella 4 – Tipologie di fasce di pertinenza*

Tipologia di infrastruttura	Fascia di pertinenza	
Esistente(*) o di nuova costruzione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h	<b>Fascia A</b> <i>Larghezza di 100m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno</i>	<b>Fascia B</b> <i>Larghezza di 150m per ciascun lato esternamente alla fascia A</i>
Di nuova costruzione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	<i>Larghezza di 250 m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno</i>	

(\*) alla data di entrata in vigore del DPR 459

L’ampiezza della fascia di pertinenza è conteggiata a partire dalla mezzeria dei binari esterni. All’interno di tali fasce territoriali valgono i seguenti limiti assoluti di immissione in funzione della tipologia di ricettore.

*Tabella 5 – Limiti entro le fasce di pertinenza ferroviarie*

Tipologia di ricettore	Leq diurno dB(A)	Leq notturno dB(A)
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Altri ricettori fascia A	70	60
Altri ricettori fascia B	65	55
Altri ricettori con infrastrutture di nuova costruzione con velocità di progetto > 200 km/h	65	55

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

## Art.9

### **Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto**

Si definisce **a carattere temporaneo** qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili.

Per queste aree è prevista la deroga ai limiti di rumorosità, così come disciplinato dall'art. 6, comma 1, lettera h della Legge quadro n.447/1995. Il Sindaco può autorizzare deroghe, su conforme parere della A.S.L. competente, ai limiti di accettabilità del rumore, all'orario ed ai periodi di svolgimento delle singole manifestazioni in relazione alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica. Le deroghe potranno essere concesse soltanto dopo che il tecnico competente abbia verificato l'impossibilità di rispettare i limiti di legge nonostante la realizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili.

Le richieste di autorizzazione in deroga dovranno essere accompagnate da una Relazione di Impatto Acustico redatta secondo i criteri di carattere generale di cui alla Deliberazione Regione Sardegna N. 62/9 del 14/11/2008 *"Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale"*.

Le principali attività riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):

- a. Attività musicali all'aperto (vedi Nota)
- b. Luna park o circhi
- c. Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi

- d. Spettacoli pirotecnici
- e. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

## Esclusioni

Ai sensi del Punto n.1 Parte V delle D.R. 62/9 sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione del presente articolo le feste religiose e laiche ed i comizi elettorali, nonché i cantieri edili a carattere di estrema urgenza. Tali attività dovranno comunque essere tempestivamente comunicate e motivate al Comune competente dal responsabile dell'attività.

## Nota

Fra le attività al punto a) di cui sopra si possono considerare anche le seguenti:

- attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;

Tutte le attività di cui sopra nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui trattasi; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

Le attività rientranti fra quelle sopra elencate possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica (si veda il modello allegato al presente regolamento). La deroga autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Le attività per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferibilmente (ma non esclusivamente) nelle *aree adibite a pubblico spettacolo* descritte all'interno del Piano di Classificazione Acustica.

Il Comune potrà eventualmente modificare o ampliare l'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo con apposita delibera.

*Tabella 6 - Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto individuate nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Padru*

N.	Località	Ubicazione dell'Area
1	Centro Urbano di PADRU	Viale Italia, area incrocio via Unità d'Italia e via Nazioni Unite
2	Frazione BIASI	Piazza San Giuseppe
3	Frazione CUZZOLA	Piazza Sant'Antonio
4	Frazione SA PEDRA BIANCA	Via Baronica, area frontistante la Chiesa del Sacro Cuore e area incrocio via Giovanni XXIII
5	Frazione SA SERRA	Via Aldo Moro, area incrocio con la via Alghero e la via Della Fonte
6	Frazione SOZZA	Via San Massimiliano Kolbe, area circostante la Chiesa
7	Frazione LUDURRU	Via Caprera, piazza Madonna Del Rosario e area incrocio via Caprera e via Rimini

## Art.10

### Aree di cava

La domanda per ottenere l'autorizzazione di coltivazione, ai sensi dell'art.19 della Legge Regionale n°30 del 07/06/1989, dovrà contenere una documentazione di impatto acustico redatta in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. La documentazione riporterà l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. L'autorizzazione conseguita a livello provinciale o regionale da parte di nuove attività estrattive costituisce variante automatica "temporanea" al piano di classificazione acustica. Alle aree di cava in coltivazione verrà di norma assegnata d'ufficio la classe V, ovvero in funzione delle risultanze della valutazione di impatto acustico prodotta dal richiedente l'autorizzazione o da produrre se questa non fosse stata richiesta dall'ente autorizzante. Viene quindi redatta la documentazione della variante al piano di classificazione acustica che avrà una validità temporale strettamente legata alla durata dell'autorizzazione all'attività estrattiva. Qualora la nuova classificazione dovesse risultare non compatibile con la classificazione delle aree limitrofe, dovranno in ogni caso essere previsti ed attuati tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto dei valori limite di immissione in tali aree limitrofe.

Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o siano intervenuti fattori di inquinamento acustico o altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione di detta attività, sarà disposta la revoca dell'autorizzazione o della concessione. Conclusasi l'attività estrattiva, con apposito atto di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. e verrà nuovamente adottata la Zonizzazione Acustica vigente.

## **Art.11**

### **Discariche**

Le discariche controllate per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili sono da considerarsi strutture di tipo permanente. L'attività di deposito, movimentazione e trasferimento dei rifiuti si svolge entro perimetri recintati o chiaramente individuabili e rilevati negli elaborati progettuali allegati ai relativi atti autorizzativi. Al di fuori dei perimetri può esservi attività di movimentazione, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

## **Art.12**

### **Valori limite**

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal PCA sono assegnati dei valori limite come specificato dal DPCM 14 novembre 1997.

- **Valori limite assoluti di immissione per l'ambiente esterno:** valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.
- **Valori limite di emissione per l'ambiente esterno:** valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.
- **Valori di attenzione per l'ambiente esterno:** valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana. I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati "A" riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura:
  - Se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno;
  - Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite assoluti di immissione.

- **Valori di qualità per l'ambiente esterno:** valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obbiettivi di tutela previsti dalla legge.

*Tabella 7 – Valori limite nell’ambiente esterno ai sensi del DPCM 14/11/1997*

D.P.C.M. 14 Novembre 1997								
	Art.2 Tabella B		Art.3 Tabella C		Art.7 Tabella D		Art.6 (comma 1, lett. a)	
	Valori limite di emissione (dBA)		Valori limite assoluti di immissione (dBA)		Valori di qualità (dBA)		Valori di attenzione* riferiti 1h (dBA)	
Classe	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
I	45	35	50	40	47	37	60	45
II	50	40	55	45	52	42	65	50
III	55	45	60	50	57	47	70	55
IV	60	50	65	55	62	52	75	60
V	65	55	70	60	67	57	80	65
VI	65	65	70	70	70	70	80	75

Nota\*:i valori di attenzione, se relativi ai tempi di riferimento, corrispondono ai valori limite assoluti di immissione, secondo l’Art.6, comma 1, lett.B del D.P.C.M. 14/11/1997.

- **Valori limite differenziali di immissione, validi nell’ambiente abitativo:** valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).

*Tabella 8 – Valori limite differenziali di immissione ai sensi del DPCM 14/11/1997*

Tempi di riferimento	
Diurno (06,00 – 22,00)	Notturmo (22,00 – 06,00)
5 dB(A)	3 dB(A)

I valori limite differenziali di immissione **non si applicano** nei seguenti casi:

- Nelle aree classificate in classe VI
- Impianti a ciclo continuo ai sensi dell’art.2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione;
- Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali;
- Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all’interno dell’edificio stesso;

- Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;
- Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno;

## **CAPO III. SORGENTI SONORE - PRESCRIZIONI**

### **Art.13**

#### **Sorgenti sonore generiche**

Qualunque sorgente sonora attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e riportati al Capo II, secondo il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Per le scuole, le chiese, i cimiteri, i luoghi e gli edifici pubblici i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare del quadro normativo di riferimento.

### **Art.14**

#### **Impianti a ciclo produttivo continuo**

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti, stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;

Gli impianti a ciclo continuo (come definiti dal D.M. 30/11/1996) esistenti al 17 marzo 1997, compresi quelli inclusi in zone aventi classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il valore limite assoluto di immissione.

Gli impianti a ciclo produttivo continuo di nuovo insediamento possono essere realizzati solo nelle zone del territorio aventi Classi acustiche V o VI.

Gli impianti a ciclo produttivo continuo di nuovo insediamento ubicati in zone diverse da quelle di Classe VI (zone esclusivamente industriali) o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.

## **Art.15**

### **Infrastrutture di trasporto**

Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto sono soggette a specifici limiti definiti da appositi decreti. Tali limiti si applicano all'interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita in tali decreti.

All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

## **Art.16**

### **Sistemi di allarme**

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana, ...) non sono soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo.

L'emissione sonora potrà avere durata continua per un tempo massimo di 2' nel caso di autovetture e 15' nel caso di abitazioni, uffici, negozi o altro tipo di edificio, al quale dovrà seguire un periodo privo di emissione sonora non inferiore a 60 secondi.

L'evento non dovrà ripetersi più di tre volte con le tempistiche sopra specificate e tra un'attivazione e l'altra non devono trascorrere più di 3'.

## **Art.17**

### **Cantieri edili**

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle più recenti direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

Le attività che producono emissioni sonore significative dovranno essere svolte in orari compresi tra le ore 7.30 e le ore 19.30 esclusivamente nei giorni feriali.

Le attività che per la loro peculiarità devono essere svolte in intervalli temporali oltre quelli previsti o in giornate festive devono inderogabilmente essere soggette ad autorizzazione.

L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1 m dalla stessa) come livello equivalente medio sugli intervalli orari indicati deve rispettare i seguenti limiti:

*Tabella 9 – Immissioni massime consentite all'attività di cantiere edile*

Tempi di riferimento	
Intervallo orario	Limite di immissione dB(A)
(07,30 – 19,30)	65,0

Nel caso di presenza di ricettori particolarmente sensibili (scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura) nell'area di interesse si applicano i seguenti limiti:

*Tabella 10 – Immissioni massime consentite all'attività di cantiere edile in presenza di ricettori particolarmente sensibili*

Tempi di riferimento	
Intervallo orario	Limite di immissione dB(A)
(07,30 – 19,30)	50,0

Oltre ai succitati limiti l'attività non deve produrre livelli di immissione misurati su intervalli di 1 ora, ad 1m della facciata degli edifici più esposti superiori ai seguenti

*Tabella 11 – Immissioni massime consentite all'attività di cantiere edile misurate su intervalli di 1 ora*

Ricettore	Intervallo orario	Limite di immissione dB(A)
Scuole, ospedali, case di cura	1 ora qualsiasi nel periodo 7.30 ÷ 19.30	55,0
Altri ricettori	1 ora qualsiasi nel periodo 7.30 ÷ 19.30	70,0

Limiti superiori possono essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti sono permessi per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.

L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio.

L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi è imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

È obbligatoria la messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle più recenti direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

È da intendersi escluso dall'autorizzazione:

- l'utilizzo di macchinari non rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;
- tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e le operazioni pur necessarie non condotte con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;
- l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura non sottoposta a tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
- l'utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;
- l'autorizzazione per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore stabiliti dal presente

regolamento, deve essere richiesta non meno di venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

- a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;
- b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;
- c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
- d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

Per cantieri la cui attività abbia durata protratta nel tempo il Comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna N. 62/9 del 14.11.2008, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio.

L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del Comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al Comune competente tali interventi mediante una relazione tecnica.

### **Specifiche particolari per ristrutturazioni interne**

Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite pari a 60 dB(A) (livello equivalente su base oraria) misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.

In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli superiori laddove non risultasse possibile tecnicamente contenere le emissioni sonore. In tal caso dovrà essere rigidamente fissato l'intervallo temporale.

In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale.

Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.

In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento D.Lgs. n. 262 del 4 settembre 2002, laddove applicabile).

## **Art.18**

### **Sorgenti sonore interne ad edifici**

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Rientrano nel campo di applicazione gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Altri tipi di sorgenti sono regolamentati dai regolamenti condominiali.

## **Art.19**

### **Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde pubblico e privato – attività di igiene del suolo**

Le operazioni di manutenzione del verde privato che utilizzano apparecchiature meccaniche, possono essere svolte solamente nei seguenti orari:

- Giorni feriali: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00
- Giorni festivi: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE.

**Le attività di spazzamento** del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento di rifiuti solidi urbani anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al presente regolamento senza che venga fatta esplicita richiesta.

Tuttavia, laddove le attività siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio è tenuta a comunicare, su richiesta del Comune, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi volti a minimizzare il disturbo alla popolazione, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

### **Macchine da giardino**

L'uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle più recenti Direttive Comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

### **Altoparlanti**

L'uso di altoparlanti su veicoli, sull'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

### **Dissuasori sonori anti - volatili**

L'uso dei dissuasori acustici è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo  $\geq 3$  min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. dalle stesse.

### **Dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine**

L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed imminente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre, comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

### **Raccolta stagionale delle foglie caduche**

L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, è consentito

senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, ricompresi nel periodo 15 settembre – 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate.

L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.

### **Altre attività rumorose a carattere temporaneo**

Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dal presente Capitolo, quali ad esempio l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni, le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

**Sono escluse dalla regolamentazione le attività svolte in discarica.**

## **Art.20**

### **Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale - Dehors**

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti del presente documento o eventualmente dei limiti concessi in deroga.

Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Per quanto riguarda i Dehors, valgono le seguenti regole:

- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al presente regolamento senza che venga fatta esplicita richiesta;

- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui al presente regolamento, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui al presente regolamento;
- se all'interno di cortili condominiali, anche senza diffusione musicale, si intendono autorizzate non in deroga, senza esplicita richiesta, e pertanto sono soggette ai limiti di cui al presente regolamento.

## Art.21

### **Controlli e misure**

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*”.

Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAS o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95.

I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

## Art.22

### **Gestione del territorio – Aree con differente classificazione acustica**

Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale assegnano una classe acustica ad ogni singola Unità Acusticamente Omogenea (u.a.o.) sulla base dell'uso reale e della destinazione assegnata dal Piano Regolatore Generale (P.R.G).

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

**a) situazione di compatibilità:** situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento;

**b) situazione di potenziale incompatibilità:** confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti

non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c);

**c) situazioni di incompatibilità:** situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

## Art.23

### **Gestione del territorio – Fasce cuscinetto**

Le linee guida regionali relative alla redazione dei piani di classificazione acustica prevedono di evitare il contatto critico tra aree con più di un salto di classe acustica e conseguentemente situazioni di potenziale incompatibilità.

Per ovviare ad una situazione di incompatibilità si può intervenire alterando la classificazione prevista della zona interessata con l'introduzione di apposite fasce cuscinetto.

Nel caso in cui l'introduzione della fascia cuscinetto abbia elevato le classi acustiche delle aree interessate a tale operazione, al fine di prevenire conseguenze peggiorative del clima acustico per gli insediamenti ricadenti in tale aree si prevede che:

- Gli insediamenti residenziali di nuova costruzione, così come nuovi edifici adibiti a scuole, case di cura, case di riposo, ospedali, devono essere autorizzati solo previa presentazione di apposita valutazione del clima acustico eseguita da tecnico competente in acustica e progettati in modo da garantire standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;
- Gli insediamenti di tipo produttivo e tutte le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

La valutazione di clima acustico può dare luogo alle seguenti situazioni:

- il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento rispetta i limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica.** In tal caso l'autorizzazione può essere concessa;
- il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica.** In tal caso la valutazione deve indicare la provenienza dell'inquinamento acustico, individuando

in tal modo le responsabilità dei soggetti. Se viene attribuita una responsabilità a carico di soggetti ben individuabili (insediamenti di tipo produttivo, infrastrutture...), sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni a tali soggetti, non trascurando peraltro di applicare le sanzioni previste dalla legge in caso di non rispetto dei limiti. In tali casi il Comune può altresì condizionare l'autorizzazione a costruire al rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997, in particolare per quanto riguarda l'isolamento acustico di facciata, riservandosi di rilasciare il certificato di agibilità solo previa presentazione di un collaudo acustico eseguito da tecnico competente in acustica. E' da osservare che, per quanto riguarda il rumore da traffico, andranno applicati i limiti relativi alle fasce di pertinenza.

- c) **il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione differenziali:** in tal caso bisogna valutare se l'applicabilità del criterio differenziale è dovuta all'opera in esame o preesistente. Nel primo caso sarà a carico del proponente l'opera conseguire il rispetto del limite, altrimenti dovrà essere individuato il titolare della sorgente a cui è imputabile la responsabilità del superamento del limite e sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni, con eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni, ....).

## **CAPO IV. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**

### **Art.24**

#### **Generalità**

Nelle aree adibite a pubblico spettacolo di cui all'art. 9 le attività rientranti fra quelle elencate ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione. Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 12 del presente regolamento l'autorizzazione viene concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune.

Negli altri siti pubblici (non compresi nell'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo) le attività rientranti fra quelle elencate all'art. 9 ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica per un massimo di **15 giorni** all'anno. Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 12 del presente regolamento l'autorizzazione viene concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune.

Negli esercizi pubblici o in strutture che possono ospitare manifestazioni pubbliche le attività rientranti fra quelle elencate all'art. 9 ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica per un massimo di **15 giorni** all'anno. Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 12 del presente regolamento l'autorizzazione viene concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune. In questo caso non potranno essere concesse deroghe per periodi consecutivi superiori a 2 giorni.

Manifestazioni o attività di particolare interesse pubblico possono essere comunque autorizzate in deroga previa delibera della Giunta. In questo caso si terrà conto delle particolarità del caso e delle motivazioni; l'autorizzazione dovrà comunque chiarire i limiti temporali della manifestazione e i livelli massimi ammessi. Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

### **Art.25**

#### **Procedura di autorizzazione**

La richiesta, secondo il modello allegato al presente regolamento, va indirizzata al Responsabile del Settore Tecnico in carta libera almeno 15 gg prima dell'avvio delle manifestazioni/attività.

Nella tabella a seguire si riportano i livelli massimi di immissione e gli orari concessi per le principali tipologie di attività in deroga.

*Tabella 12 – Limiti di immissione per le attività in deroga*

Tipo di attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione L <sub>Aeq</sub> <sup>(*)</sup> dB(A)
Attività musicali all'aperto (si veda anche la Nota)	dalle ore 09.00 alle ore 24.00 dalle ore 24.00 alle ore 01.00 dalle ore 01.00 alle ore 02.00	70 65 60
Luna Park o Circhi	dalle ore 09.00 alle ore 24.00 dalle ore 24.00 alle ore 01.00 dalle ore 01.00 alle ore 02.00	70 65 60
Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi	dalle ore 07.00 alle ore 24.00	70
Spettacoli pirotecnici	dalle ore 20.00 alle ore 24.00	–
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	Vedi tabelle Capo III, Art.17	Vedi tabelle Capo III, Art.17

(\*) Misure eseguite su periodi di 30' sulla facciata del ricettore più esposto. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al **limite differenziale di immissione**.

Sono altresì fatti salvi i **limiti orari stabiliti dall'Ordinanza del Sindaco di Padru n.21/2010** (Disciplina delle attività lesive della quiete pubblica) emanata in data 30/06/2010, riferita in particolare al periodo della stagione estiva compreso dal 1° Luglio al 31 Agosto, nel quale restano ferme le seguenti disposizioni:

*Tabella 13 – Limiti orari speciali validi per il periodo compreso tra il 1° Luglio e il 31 Agosto*

Tipo di attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione L <sub>Aeq</sub> <sup>(*)</sup> dB(A)
<b>UTILIZZO DI MACCHINE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI</b>	Consentito nei <b>giorni feriali</b> dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 20,00	70
<b>PROPAGAZIONE NEI PUBBLICI ESERCIZI:</b> propagazione all'esterno di musica dal vivo tipo Piano bar, o mediante impianti stereofonici	Consentita sino alle ore <b>00,30</b> Tale attività potrà prorogarsi fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio solo in occasione di analoghe manifestazioni in corso sulla pubblica piazza	70
<b>PUBBLICITÀ SONORA</b>	Consentita esclusivamente dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dalle ore 16,30 alle ore 20,00	70

I limiti in deroga sopra descritti **non si applicano** ai seguenti ricettori sensibili: ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole i limiti in deroga si applicano solo al di fuori dell'orario scolastico.

La procedura di autorizzazione prevede dunque due casi:

- CASO A: la concessione della deroga risulta tacitamente rilasciata trascorsi 10 gg. dalla presentazione dell'istanza se viene dichiarato il rispetto dei livelli massimi di immissione e gli orari riportati nella Tabella n. 12.
- CASO B: nel caso in cui il richiedente non garantisca il rispetto dei limiti di immissione riportati nella Tabella n. 12 o nel caso che le attività abbiano una durata superiore a quella prevista all'Art.24 o nel caso di altre attività ed in funzione della complessità o particolarità delle sorgenti sonore dell'attività oggetto di deroga, l'ufficio Tecnico potrà richiedere che la richiesta d'autorizzazione sia accompagnata da una valutazione di impatto acustico più approfondita a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.

I cantieri stradali, la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, spezzamento, raccolte e compattamento dei rifiuti urbani appaltata o condotta dal comune **sono automaticamente autorizzate in deroga**. In sede di affidamento dell'incarico o di gara d'appalto la ditta che esegue le attività deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune. L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici. Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di immissione superano i limiti previsti dal PCA verranno immediatamente sospese.

## **Art.26**

### **Autorizzazione in deroga: richiesta**

La richiesta di autorizzazione in deroga deve contenere le informazioni tecniche contenute nel Modulo A allegato al presente Regolamento Acustico. L'autorizzazione per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni deve essere richiesta almeno trenta giorni prima dell'inizio.

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente regolamento, se entro venti giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o viene espresso motivato diniego.

Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui all'Art.25, possono richiedere autorizzazione in deroga almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

## **Art.27**

### **Deroghe speciali per Attività Agricole**

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità, dell'impiego di macchinari mobili e dell'utilizzo nell'orario 06,00 – 23,30 delle attrezzature e dei macchinari, fermo restando che i lavori devono essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture anche nell'orario 23.30 - 06.00.

## **Art.28**

### **Deroghe speciali per Grandi Opere**

Vengono definite come grandi opere tutti gli interventi infrastrutturali, urbanistici ed edilizi, realizzati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., o comunque quegli interventi che, per la loro entità, siano particolarmente impattanti, sotto il profilo della loro rumorosità. Le imprese che, a qualsiasi titolo, realizzino le grandi opere devono richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale, allegando una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente, nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi trenta giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

## **Art.29**

### **Autorizzazione in deroga: rilascio**

L'ufficio comunale competente entro 10 gg dalla richiesta di autorizzazione richiede espresso parere all'ARPAS (ai sensi della d.G.R. 62/9 del 14/11/2008 e entro i 10 giorni successivi al ricevimento del parere dell'ARPAS rilascia il proprio parere

(oppure non si esprime, utilizzando il tacito assenso), verificando con gli altri uffici competenti il rispetto di tutte le normative comunali.

- Se la richiesta è riferita ad una delle attività riportate nella tabella n.12, con dichiarazione del rispetto dei limiti relativi, l'autorizzazione è concessa tacitamente, decorsi 10 gg. dalla data di presentazione;
- Altrimenti l'autorizzazione, previo esame della documentazione fornita, potrà essere concessa con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo;
- L'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dall'ufficio competente o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui si va ad insediare, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.

Il Comune conserva e aggiorna un apposito Registro delle Autorizzazioni in Deroga rilasciate sul territorio comunale.

## **CAPO V. AUTORIZZAZIONI, PERMESSI DI COSTRUIRE, PIANI DI SVILUPPO TERRITORIALE, S.U.E.**

La trasformazione e l'evoluzione del territorio da un punto di vista urbanistico ed edilizio realizzata mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) deve integrarsi completamente con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale al fine di garantire i livelli massimi previsti nell'area di intervento e la compatibilità con le aree adiacenti considerando eventualmente, già a livello progettuale, la realizzazione di interventi atti a garantire il clima acustico previsto.

Tali strumenti, siano essi Piani per l'Edilizia Economica Popolare, Piani per gli insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi Convenzionati, Piani di Recupero, Piani Esecutivi di Iniziativa Privata Convenzionata, Programma integrato d'Intervento o altro piano o programma assoggettato a convenzione, devono quindi prendere in considerazione il PCA vigente e verificarne la compatibilità prevedendo eventualmente la realizzazione di opere o interventi che garantiscano la conformità ai limiti previsti.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "*Valutazione di Impatto Acustico Ambientale*" (V.I.A.A.) o la "*Valutazione del Clima Acustico*" (V.C.A.), in funzione della tipologia. Tale documentazione dovrà essere redatta considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico del proponente degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la documentazione dovrà contenere (laddove applicabile) almeno i seguenti elementi:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;

- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore;
- relazione in merito alla conformità degli edifici ai criteri del DPCM 5/12/1997.

### Art.30

#### **Valutazioni di impatto acustico ambientale (V.I.A.A.)**

E' fatto obbligo di presentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 ed art. 10 della L.R. 52/2000 per i seguenti soggetti:

- a) Titolari dei progetti relativi alla **realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:**
- Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
  - Strade
  - Discoteche
  - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installate sorgenti sonore di qualunque genere
  - Impianti sportivi e ricreativi che possano comportare emissioni sonore
  - Ferrovia ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
  - Di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni).
- b) Richiedenti rilascio permessi di costruire relative a **nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.** Ai fini del presente regolamento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n.

114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

- c) Richiedenti rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano l'esercizio degli immobili o infrastrutture al punto b.
- d) Richiedenti licenze o **autorizzazione all'esercizio di attività produttive. Sono escluse dal campo di applicazione** del presente articolo:
1. le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura – panetterie, pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie – eccetera). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura(ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero);
  2. le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. 277/2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge n. 447/1995, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 3.

Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 2 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la Valutazione di Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.) può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 447/1995.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale è fatto obbligo di presentare la Valutazione di Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.) , predisposta da un tecnico competente in acustica.

Laddove sia richiesta la denuncia di inizio attività o atto equivalente, in sostituzione della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, la documentazione sarà presentata contestualmente a tale denuncia.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee

guida regionali emesse con D.R. 62/9, Parte IV, Punto n.3 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- b. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- c. descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- d. descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- e. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
- f. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
- g. planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata; nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- h. calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;
- i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti indotto dalla nuova opera nei

- confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
- j. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi;
- k. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);
- l. descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;
- m. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge 447/95 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
- n. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge 447/1995, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

Se ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento, la documentazione presentata viene inviata all'A.R.P.A.S. competente per il territorio per il parere tecnico di competenza.

In caso di esito negativo dell'esame della valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà chiedere ulteriori approfondimenti o negare il rilascio della concessione, licenza od autorizzazione all'attività.

## **Art.31**

### **Valutazioni di clima acustico (V.C.A.)**

Per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie

sotto elencate, è fatto obbligo di presentazione di valutazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e D.R. 62/9, Parte IV, Punto n.4:

- a. Nuovi insediamenti residenziali in prossimità a infrastrutture rumorose
- b. Scuole ed asili nido
- c. Ospedali, case di cura e di riposo
- d. Parchi pubblici urbani ed extraurbani

Sono esclusi dal campo di applicazione della V.C.A. i nuovi insediamenti residenziali che non risultano essere prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico. Si rammenta che la classe acustica dell'area prevista per la realizzazione delle elencate tipologie di insediamenti deve essere coerente con quanto stabilito dai "Criteri per la classificazione acustica del territorio" approvati con D.R. 62/9.

Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della V.C.A. gli immobili che devono essere ristrutturati e per i quali non è previsto alcun cambio di destinazione d'uso.

La documentazione di V.C.A. deve essere presentata all'Ufficio Comunale competente all'atto di domanda di rilascio del permesso di costruire o dell'analogo provvedimento che abilita all'utilizzazione dell'immobile.

Le valutazioni di clima acustico dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alla Parte VIII delle D.R. 62/9 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a) Descrizione della tipologia di insediamento previsto, della sua ubicazione e del contesto in cui si inserisce;
- b) Indicazione degli accorgimenti progettuali nell'ubicazione degli edifici, delle aree fruibili nonché della distribuzione dei locali all'interno dell'edificio per minimizzare l'impatto acustico;
- c) Planimetria dell'area di interesse con individuazione delle sorgenti sonore influenzanti l'insediamento;
- d) Indicazione della classificazione acustica dell'area;
- e) Descrizione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore presenti;
- f) Quantificazione dei livelli sonori di immissione ai confini e all'interno dell'area occupata dall'insediamento. Nel caso in cui tali livelli fossero influenzati da infrastrutture di trasporto, questi dovranno essere quantificati separando il contributo delle infrastrutture e delle altre sorgenti;

- g) Laddove la variabilità delle emissioni non rendano sufficientemente rappresentativo il livello di immissione, dovranno essere valutati altri indicatori quali livelli equivalenti orari o livelli percentili;
- h) Calcolo previsionale dei livelli di immissione differenziali in facciata o all'interno dell'insediamento;
- i) Indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge 447/1995, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi.

Nel caso la costruzione dei nuovi immobili avvenga in prossimità di infrastrutture dei trasporti già esistenti per le quali sono state definite fasce di pertinenza con specifici limiti di rumore il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dal rispetto dei limiti di immissione.

Anche nel caso di costruzione di nuovi immobili costruiti in prossimità di opere potenzialmente rumorose già esistenti il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dall'applicazione del criterio differenziale.

Per gli edifici adibiti a civile abitazione la Valutazione di clima acustico (V.C.A.) può essere sostituita da una «autocertificazione» asseverata da un tecnico competente in acustica.

## **Art.32**

### **Certificato di abitabilità/agibilità degli edifici**

Il rilascio del certificato di abitabilità di:

- edifici adibiti a residenze o assimilabili;
- edifici adibiti a uffici e assimilabili;
- edifici adibiti ad alberghi e pensioni ed attività assimilabili;
- edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

risulta subordinato anche alla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici stessi, in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

La conformità al d.P.C.M. 5/12/1997 dovrà essere dimostrata con la presentazione di apposita relazione Conclusiva di Collaudo Acustico, ossia una dichiarazione redatta sulla base di collaudo acustico in opera da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

La Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 33 del presente regolamento dovrà essere richiesta nei seguenti casi:

- a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Ampliamento e Ristrutturazione Urbanistica.
- b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.

### **Progetto Acustico**

I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, devono essere corredati del progetto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

Pertanto per quanto concerne la documentazione relativa agli aspetti acustici, essa dovrà contenere almeno i sottoelencati elementi:

1. relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175:2005. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata;
2. elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;
3. modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;

4. specifiche/schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc.

Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997.

### **Collaudo Acustico**

All'ultimazione dei lavori il direttore degli stessi sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

La certificazione di conformità dovrà attestare la rispondenza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici, dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, a seconda delle categorie stabilite dalla Tabella A allegata al DPCM 05/12/97.

Riportiamo per maggior chiarezza definizioni e grandezze di riferimento richiamate dalla norma per la classificazione degli edifici prevista dal D.P.C.M. 5/12/1997. Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti : ISO 3382: 1997 ; EN ISO 140-7: 1996 ; EN ISO 717-1 -2 - 3 : 1997 ; UNI 10708 -1-2-3 : 1997.

### **Definizioni**

- per *componenti degli edifici* si intendono le partizioni orizzontali e quelle verticali;
- sono definiti *servizi a funzionamento discontinuo* gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria;
- sono definiti *servizi a funzionamento continuo* gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Le grandezze di riferimento caratterizzano i requisiti acustici degli edifici, da determinare con misure in opera, sono:

- *il tempo di riverberazione (T)*;
- *il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti (R')*. Tale grandezza rappresenta il potere fonoisolante degli elementi di separazione tra alloggi e tiene conto anche delle trasmissioni laterali (dB). Dai valori R', espressi in funzione della frequenza (terzi d'ottava);

- *indice di valutazione  $R'w$*  del potere fonoisolante apparente delle partizioni fra ambienti facendo ricorso ad un'apposita procedura. L'indice di valutazione permette quindi di caratterizzare con un solo numero le proprietà fonoisolanti della partizione. Esso va calcolato secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7<sup>^</sup>, paragrafo 5.1.
- *l'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,n,T,w}$ )* definito da:

$L_{1,2m}$  : livello di pressione sonora esterno a 2 m dalla facciata, prodotto dal rumore da traffico, se, prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata (dB);

$L$  è il livello di pressione sonora media nell'ambiente ricevente (dB);

$T$ : tempo di riverberazione dell'ambiente ricevente, misurato in secondi;

$T_0$  è il tempo di riverberazione di riferimento pari a 0,5 s;

$$D_{2m,n,T} = D_{2m} + 10 \log T/T_0$$

$$D_{2m} = L_{1,2m} - L_2$$

- ⇒ *il livello di calpestio normalizzato ( $L'n$ )*, definito dalla norma EN ISO 140-6:1996;
- ⇒ *l'indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ( $L_n,w$ )* da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7<sup>^</sup>, paragrafo 5.2;
- ⇒  $L_{Asmax}$  è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A, con costante di slow, prodotta da servizi a funzionamento discontinuo;
- ⇒  $L_{Aeq}$  è il livello massimo di pressione sonora ponderata A, prodotta dai servizi a funzionamento continuo.

**Tabella A – Classificazione degli ambienti abitativi**

CATEGORIA	TIPO DI EDIFICIO
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti a uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

**Tabella B – Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici**

Categoria di edifici (vedi Tab. A)	$R'_w$ (*)	$D_{2m,n,T,w}$	$L'_{n,w}$	$L_{Amax}$	$L_{Aeq}$
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G	50	42	55	35	35

(\*) Valori di  $R'_w$  riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- 35 dB(A)  $L_{Amax}$  con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- 25 dB(A)  $L_{Aeq}$  per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella normativa precedente emanata "Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967" e successivo Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, per altro non citato nel D.P.C.M. in esame.

### Art.33

#### **Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici**

La Valutazione Previsionale del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- 1) relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area.
- 2) studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- 3) studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;

- 4) scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- 5) calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- 6) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97
- 7) stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

Si veda anche l'all. Modulo B.

## **Art.34**

### **Modalità di presentazione della documentazione e controllo**

La documentazione previsionale di cui sopra deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

La Relazione Conclusiva di collaudo deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n.380/01, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso D.P.R.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui sopra la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.

Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A.S., la documentazione di cui sopra anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ARPAS, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

## **CAPO VI. PIANI DI RISANAMENTO**

Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.

I piani di risanamento acustico si suddividono fundamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

### **Art.35**

#### **Piani di Risanamento Acustico delle Imprese**

Tutti i titolari di imprese, attività o impianti costituenti sorgente sonora entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale, devono quantificare le proprie emissioni sonore verificandone la compatibilità con i limiti prescritti dal suddetto piano.

Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

- 1) Rispetto di limiti; non viene intrapresa alcuna azione;
- 2) Mancato rispetto dei limiti:
  - a) Entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti;
  - b) Viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al comune o alla provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge n. 447/95, le imprese interessate dal mancato rispetto dei limiti devono presentare al Comune un piano di risanamento acustico, comprensivo di elaborati grafici e relazione tecnica, con indicato il termine entro il quale l'impresa prevede di adeguarsi ai limiti previsti.

I sopra indicati elaborati dovranno contenere:

- l'indicazione della tipologia di attività con codice relativo, secondo classificazione ISTAT;
- l'ubicazione dell'insediamento con riportata la zona acustica di appartenenza, in base a quanto previsto dal Piano di classificazione acustica;
- la descrizione delle attività, dei cicli tecnologici e delle attrezzature e impianti esistenti;

- l'elenco e la descrizione delle apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno, nonché l'indicazione dell'ubicazione delle sorgenti sonore connesse all'attività;
- la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell'ambiente;
- i dati relativi alle misurazioni fonometriche effettuate;
- le modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà superare i 24 mesi.

Tale piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale. Nei casi di propria competenza il comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente.

L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.

Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPAS competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

La mancata risposta da parte del comune alla presentazione del P.R.A. entro 180 giorni, rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti. A tal fine nei quindici giorni successivi deve essere comunicata la data di inizio lavori al comune.

Qualora il Comune non si pronunci sul progetto di risanamento presentato dall'impresa entro centottanta giorni, l'impresa comunque è vincolata a realizzarlo con le modalità ed i tempi previsti.

Al termine dell'attività deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi.

Le imprese interessate che non presentino il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro sei mesi dall'adozione del Piano di classificazione acustica comunale.

Sono fatti salvi gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto.

Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.

Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95.

### **Disposizioni particolari per gli impianti a ciclo produttivo continuo**

I titolari di impianti a ciclo produttivo continuo esistenti (quelli già in esercizio o autorizzati all'esercizio o per i quali sia stata già presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 11/12/1996) che, pur nel rispetto dei limiti di zona dell'area di appartenenza determinano, in area diversa da quella di appartenenza, il superamento dei "valori limite assoluti di immissione", entro sei mesi dall'adozione del Piano di classificazione acustica comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge n. 447/95, devono presentare al Comune un piano di risanamento acustico, comprensivo di elaborati grafici e relazione tecnica, con indicato il termine entro il quale l'impresa prevede di adeguarsi ai limiti previsti.

I piani di risanamento, redatti unitamente a quelli delle altre sorgenti in modo proporzionale al rispettivo contributo in termini di energia sonora, sono finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali.

Nella relazione tecnica dovrà risultare:

- la tipologia e l'entità del rumore presenti;
- le modalità ed i tempi di risanamento;
- la stima degli oneri finanziari necessari;
- le modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà superare i 24 mesi.

Il Comune, esaminato il progetto di risanamento, la congruità dei tempi e la complessità dell'intervento, approva il suddetto progetto con eventuali prescrizioni.

Qualora il Comune non si pronunci sul progetto di risanamento presentato dall'impresa entro centottanta giorni, l'impresa comunque è vincolata a realizzarlo con le modalità ed i tempi previsti.

Sono fatti salvi gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari 48 mesi.

Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti che, pur nel rispetto dei limiti di zona dell'area di appartenenza determinano, in area diversa da quella di appartenenza, il

superamento dei “valori limite assoluti di immissione”, non presentano il piano di risanamento, devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine di sei mesi dalla data di adozione del Piano di classificazione acustica comunale.

Entro sei mesi dall’adozione del Piano di classificazione acustica comunale, i titolari di impianti a ciclo produttivo esistenti che rispettino i limiti di zona dell’area di appartenenza ed i “valori limite assoluti di immissione” nelle aree diverse da quella di appartenenza, devono presentare al Comune apposita certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.15.

## **Art.36**

### **Piani di Risanamento Acustico Comunali**

Il Comune avrà cura di elaborare ed approvare un apposito piano di risanamento acustico:

- qualora non possa essere rispettato, nel quadro della classificazione acustica, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) della L. 447/95;
- qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all’art. 2 comma 1 lettera g) della L. 447/95, come determinati ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997;

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità di un tecnico competente in acustica ambientale.

I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95 devono contenere:

- Individuazione dell’area da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;
- l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

Sul P.R.A. il comune, secondo quanto previsto dalle linee guida RAS parte II, Punto n.3 delle D.R. 62/9 del 14/11/2008, dovrà acquisire il parere dell'ARPAS.

## **Art.37**

### **Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale**

Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Il piano di risanamento acustico segue successivamente la procedura definita dalla Parte II, Punto n.3 delle D.R. 62/9.

## **CAPO VII. VARIANTI AL P.R.G., REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Il Piano di classificazione acustica è soggetto a revisione ogniqualvolta venga modificato uno strumento urbanistico che possa avere influenza sul Piano di Classificazione Acustica (dunque quando vengono modificate destinazioni d'uso di porzioni del territorio comunale o aspetti rilevanti che incidono sulla introduzione di nuove sorgenti sonore sul territorio).

La revisione del PCA avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui è stato realizzato il PCA secondo quanto prescritto nella Parte I, Punto n.25 delle D.R. 62/9 del 14/11/2008.

Nel dettaglio la revisione del PCA a seguito di variazione del PRGC (qualunque tipo di variante che comporti la modifica delle destinazioni d'uso del territorio) segue l'iter qui riportato:

- Contemporaneamente alla predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, redazione della relazione di “verifica di compatibilità acustica” (a firma di un tecnico competente in acustica unitamente all'urbanista estensore della variante) al nuovo strumento urbanistico che accompagna come allegato il progetto preliminare dello strumento urbanistico stesso (variante o PRG);
- Approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'ente competente;
- Revisione del PCA ed avvio iter di approvazione in conformità al Punto n.25 della Parte I delle D.R. 62/9. Nel caso di varianti minori potrà essere evitato l'avvio immediato dell'iter di riapprovazione del P.C.A., ma tale iter dovrà comunque essere intrapreso laddove, anche in assenza di varianti strutturali, siano decorsi 10 anni dalla data di approvazione del P.C.A.

### **Art.38**

#### **Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica**

Richieste di revisione del piano di classificazione acustica possono essere avanzate all'ufficio competente. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Generalità del richiedente
- Indicazione ed ubicazione dell'area oggetto di richiesta
- Modifiche apportate dalla richiesta
- Motivazione della richiesta

- Finalità acustiche che si propone la modifica

Gli uffici competenti valuteranno l'istanza presentata e risponderanno per iscritto al richiedente segnalando l'accettazione od il respingimento della richiesta con relative motivazioni.

## **CAPO VIII. FUNZIONI, CONTROLLI, SANZIONI**

### **Art.39**

#### **Ordinanze contingibili ed urgenti**

Fatte salve le facoltà di ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività (ex. art.9 della L.447/95), nonché quanto previsto dall'art.650 del codice penale, chiunque non ottempera alle Ordinanze Comunali emesse dal Sindaco per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10321,00 a €10329,00.

#### **Sono escluse dal presente Capo:**

- 1) le infrastrutture stradali, per le quali è stato emanato, ai sensi dell'art.10, comma 5 della L.447/95, apposito Decreto del Presidente della Repubblica n.142 del 30/03/2004;
- 2) i Servizi Pubblici Essenziali, per i quali il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, e facoltà riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

### **Art.40**

#### **Superamento dei valori limite**

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e/o di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e f) della L. 447/95 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5164,00 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della stessa legge. La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluto di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto nel presente Regolamento.

### **Art.41**

#### **Attività temporanee**

La mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla L. 447/95 comporta, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge medesima, l'applicazione delle sanzioni amministrative € 258,00 a € 10329,00 nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione, entro il termine, del Piano di risanamento acustico ai sensi della Deliberazione della R.A.S. n.62/9 del 14/11/2008;
- b) mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti;
- c) svolgimento di attività temporanee di cui al Capo IV in assenza di preventiva comunicazione e/o autorizzazione del Comune;
- d) mancata presentazione, entro il termine, della documentazione di impatto acustico di cui all'Art.30;
- e) mancata presentazione, entro il termine, della documentazione acustica previsionale di cui all'Art.31;

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui alla lettera d), ovvero lettera e), il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere la relativa documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa.

I titolari di autorizzazioni per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95.

A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti sopra verrà ordinata la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, si procederà alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

## **Art.42**

### **Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche**

I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5164,00.

A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM.

Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

### **Art.43**

#### **Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici**

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5160,00.

In caso di reiterata inadempienza si procederà alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

## **CAPO IX. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

### **Art.44**

#### **Aggiornamento della classificazione acustica**

L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene contestualmente:

- all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al P.R.G.;
- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani Particolareggiati Attuativi del P.R.G. limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

## **CAPO X. NORMA TRANSITORIA**

### **Art.45**

#### **Adozione del Piano di Classificazione Acustica**

Entro il 10/12/2010 il Comune di Padru adotta il Piano di Classificazione Acustica che verrà approvata con la procedura di cui alla Deliberazione della Regione Sardegna N. 62/9 del 14/11/2008: *“Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale”*.

La procedura di definizione e approvazione del Piano prevede le seguenti fasi:

- predisposizione della bozza del Piano di zonizzazione acustica;
- adozione della succitata bozza con atto del Comune e pubblicazione sull’Albo pretorio per 30 gg al fine di raccogliere eventuali osservazioni da parte di soggetti interessati;
- trasmissione, entro 15 giorni dalla data del provvedimento di adozione, della bozza di zonizzazione ai Comuni limitrofi e all’ARPAS per eventuali osservazioni da formularsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione;
- decorso il sopraccitato termine il Comune trasmette la bozza definitiva del Piano alla competente Provincia per l’ottenimento del previsto parere, corredata delle osservazioni pervenute;
- il Comune, entro i successivi 30 giorni dalla Delibera di approvazione e adozione del Piano di classificazione acustica, trasmetterà il documento alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela della atmosfera e del Territorio, corredato del parere favorevole della Provincia e della Delibera di adozione del Consiglio Comunale.
- all’ARPAS verrà inviata la Delibera di adozione del Consiglio Comunale più le Tavole sotto forma di file cartografico georeferenziato secondo gli standard utilizzati da SITR (Sistema Informativo Territoriale Regionale).
- tutta la documentazione verrà trasmessa agli Enti interessati anche su supporto informatico.

## **CAPO XI. ALLEGATI**

### **Modulo A:**

Autorizzazione in deroga per manifestazioni o attività temporanee rumorose.

### **Modulo B:**

Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici degli edifici.

### **Modulo C:**

Valutazione di impatto acustico ambientale.